

**DECISIONE N. 14**

del 20 novembre 1959

**circa la data da prendere in considerazione per determinare il corso di cambio da applicare per il calcolo delle diverse prestazioni**

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto l'articolo 4 del Regolamento n. 4 che fissa le modalità di applicazione ed integra le disposizioni del Regolamento n. 3 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

visti gli articoli 11 § (2), 28 § (3), 40 § (2) e 42 §§ (2) e (3) del Regolamento n. 3;

visti gli articoli 35 § (2) e 70 § (5) del Regolamento n. 4;

visto l'articolo 43 comma a) del Regolamento n. 3, secondo il quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa derivante dalle disposizioni dei Regolamenti n. 3 e n. 4;

considerato che le operazioni di liquidazione delle pensioni e delle rendite richiedono periodi più o meno lunghi, e che si deve pertanto precisare che cosa si debba intendere per «data di liquidazione della pensione o della rendita», di cui agli articoli 35 § (2) e 70 § (5) del Regolamento n. 4;

DECIDE:

a) per l'applicazione dell'articolo 11 § (2) del Regolamento n. 3, il corso ufficiale di cambio da prendere in considerazione è quello vigente il primo giorno del mese in cui si effettua l'ultima operazione di liquidazione, all'occorrenza, quello vigente al momento del nuovo calcolo della pensione. In caso di variazione del corso ufficiale di cambio, se ne terrà conto soltanto quando essa superi il 10 %;

b) per l'applicazione dell'articolo 35 § (2) dell'articolo 70 § (5) del Regolamento n. 4, il corso ufficiale da prendere in considerazione è quello vigente il primo giorno del mese nel corso del quale si effettua l'ultima delle operazioni di liquidazione della pensione o della rendita;

c) per l'applicazione dell'articolo 40 § (2) del Regolamento n. 3, il corso ufficiale di cambio da prendere in considerazione è quello applicabile nel primo giorno del trimestre in questione. In caso di variazione del corso ufficiale di cambio, se ne terrà conto soltanto quando essa superi il 10 %.

*Il Presidente*  
della Commissione amministrativa  
**G. CARAPEZZA**

**DECISIONE N. 15**

del 18 dicembre 1959

**relativa all'utilizzazione del certificato di distacco (E 1)  
in caso di distacchi successivi di brevissima durata**

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il comma (a) dell'articolo 43 del Regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, in virtù del quale essa è incaricata di regolare ogni questione amministrativa

derivante dalle disposizioni dei Regolamenti n. 3 e n. 4;

visto l'articolo 13 comma (a) del Regolamento n. 3 sopra citato;

visto l'articolo 11 del Regolamento n. 4;